



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2012 (25.06)
(OR. de, en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0377 (COD)**

**11207/12
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1638
ENV 513
IND 108
PROCIV 96
OC 310**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER /CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 18257/10 ENV 892 IND 190 PROCIV 190 CODEC 1586

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 25.6.2012

Dichiarazione della Commissione

**DICHIARAZIONE SULL'ESCLUSIONE DELLA TOSSICITÀ ACUTA, CATEGORIA 3,
PER VIA CUTANEA (DIRETTIVA SEVESO – ALLEGATO I, PARTE 1)**

La Commissione riconosce che il compromesso raggiunto sulla sua proposta comporta un miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza umana e dell'ambiente rispetto a quanto previsto dall'attuale direttiva 96/82/CE (Seveso II).

La Commissione intende procedere a un'ulteriore analisi della probabilità, dei rischi e delle potenziali conseguenze di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose classificate nella categoria 3, tossicità acuta per via cutanea. In funzione dell'esito di tale analisi, la Commissione può presentare una proposta legislativa intesa a includere anche questa categoria nell'ambito di applicazione della direttiva.

Dichiarazione della Germania

"La Germania ritiene che l'articolo 23, lettera b), dell'attuale testo di compromesso della direttiva Seveso III contenga una disposizione che va al di là di quanto necessario. L'auspicato accesso alla giustizia avrebbe potuto essere garantito anche mediante il testo di compromesso proposto dalla Germania per l'articolo 23. La procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE sarebbe in tal modo rimasta limitata ai casi previsti all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva Seveso III che rientrano anche nel campo d'applicazione della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 2010/75/UE. Per tutti gli altri casi contemplati all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva Seveso III sarebbero state disponibili le possibilità procedurali offerte dall'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus e in tal modo sarebbe stato mantenuto lo status quo.

Il requisito di cui all'articolo 23, lettera b), della direttiva Seveso III comporta la necessità di modificare notevolmente la normativa in vigore in Germania e solleva pertanto serie perplessità. Anche l'inserimento di tutte le sostanze pericolose della categoria "tossicità acuta 3" (inalazione) nell'allegato I, parte 1, sezione H2 della direttiva continua a sollevare serie perplessità.

La Germania non nega tuttavia che l'attuale testo di compromesso contiene in molti altri punti netti miglioramenti rispetto alla proposta iniziale della Commissione.

La Germania è pertanto disposta a mettere da parte le sue perplessità riguardanti l'articolo 23 e l'allegato I, parte 1, sezione H2 al fine di consentire un rapido accordo in prima lettura."

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito ritiene importante effettuare un'efficace esame parlamentare di tutte le proposte legislative dell'UE e disporre di tempo sufficiente a tal fine. Eccezionalmente, siamo lieti di sostenere l'adozione della direttiva Seveso III, nonostante in questo caso non abbiamo potuto completare i processi di esame.

=====